

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	139
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo emendamento del Relatore</i>)	153
(<i>Nuove riformulazioni proposte dal Relatore</i>)	153
(<i>Testo risultante dagli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	156
Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	152
ALLEGATO 2 (<i>Testo risultante dagli emendamenti approvati</i>)	173
AVVERTENZA	152

SEDE REFERENTE

Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.20.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha deciso che la discussione in Assemblea del

provvedimento in esame avrà inizio a partire da lunedì 9 novembre.

Ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha esaminato gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 e che la relatrice ed il Ministro Zaia hanno espresso i pareri sulle proposte emendative riguardanti l'articolo 2. Avverte inoltre che il collega Brugger ha comunicato di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Gottardo 2.022 sul Fondo di solidarietà.

Comunica, infine, che la relatrice ha presentato il nuovo articolo aggiuntivo 7.0500 (*vedi allegato 1*).

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, nel richiamare i pareri espressi nella precedente seduta con riferimento all'articolo 2, intende fare presente che nel frattempo ha lavorato su alcune riformulazioni volte a recepire quanto più possibile le sollecitazioni emerse dal dibattito. Ricorda in particolare che il collega Oliverio aveva auspicato un intervento da parte della

Commissione per risolvere in primo luogo alcune questioni prioritarie per il settore agricolo.

Alla luce di tali profili intende chiedere ai presentatori degli articoli aggiuntivi Gottardo 2.022, Cenni 2.07 e Mario Pepe 2.08 di voler accedere ad una proposta di riformulazione degli stessi (*vedi allegato 1*) volta ad utilizzare una parte degli stanziamenti – pari a 164 milioni di euro per l'anno 2010 – che si prevedono dall'articolo aggiuntivo Gottardo 2.022. La proposta intende quindi rimodulare l'assegnazione di tali fondi, destinandoli alle tre finalità fondamentali del rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale, per una quota pari a 122 milioni di euro, dell'istituzione di un fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari per la concessione di prestiti e mutui a tasso agevolato, per una quota pari a 8 milioni di euro e della proroga degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1-ter della legge n. 205 del 2008 per una quota pari a 34 milioni di euro.

Fa quindi presente che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Gottardo 2.022 ricomprenderebbe nella sostanza il contenuto degli articoli aggiuntivi 2.013 Ruvolo, 2.014 Trappolino, 2.015 Brugger, 2.016 Marrocu, 2.017 Di Giuseppe, 2.018 Zucchi, 2.019 Brugger e 2.020 Fiorio.

Rileva infine che, anche con riferimento all'articolo aggiuntivo Mario Pepe 2.09, relativo a un credito d'imposta per i macchinari agricoli, appare opportuno una riformulazione della copertura finanziaria, che propone (*vedi allegato 1*) con l'auspicio che anche nell'ambito dell'esame presso la V Commissione possa esprimersi una valutazione favorevole. Ritiene comunque importante esprimere in proposito la volontà politica unanime della Commissione anche qualora l'esame sotto il profilo finanziario non dovesse poi portare all'approvazione definitiva del testo dell'articolo aggiuntivo.

In conclusione, rispetto al parere espresso nella precedente seduta con riguardo all'articolo 2, esprime un parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Got-

tardo 2.022 (*ulteriore nuova formulazione*), Cenni 2.07 (*nuova formulazione*) e Mario Pepe 2.09 (*nuova formulazione*).

Preannuncia inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Servodio 7.08 (*nuova formulazione*) riferito all'articolo 7.

Il Sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme al relatore.

Luciano AGOSTINI (PD), intervenendo con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Mario Pepe 2.09 riguardante il credito d'imposta per i macchinari agricoli sottolinea come il parere favorevole del Governo in questa sede debba ritenersi vincolante anche ai fini del successivo esame presso la Commissione Bilancio.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda come il parere espresso dal rappresentante del Governo in questa sede non possa considerarsi vincolante ai fini delle decisioni che la Commissione Bilancio vorrà assumere nella sua autonomia. Resta chiaramente fermo l'auspicio che la copertura finanziaria individuata possa risultare idonea.

Giuseppina SERVODIO (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice che ha cercato di dare seguito a quanto evidenziato dal collega Oliverio in ordine alle quattro questioni assolutamente prioritarie per il settore agricolo. Si tratta infatti di emendamenti condivisi da tutti che si pongono come misure strutturali per venire incontro alle difficoltà connesse alla crisi del settore.

Esprime peraltro perplessità sulla copertura finanziaria individuata, considerato che si attinge dal fondo che è stato previsto per l'avvio di filiere di produzione di bioetanolo. Comprende che vi è un'esigenza generale di reperire risorse, tuttavia occorre capire se tali filiere sono effettivamente partite, come risulterebbe da alcune notizie. Tenuto conto che per intraprendere tale strada occorrono investimenti a cui dovrebbero conseguire effetti positivi dal punto di vista occupazionale

chiede se dalla riduzione delle risorse non derivi un forte danno per tali iniziative.

Ricorda che in base al recente « pacchetto sul clima » definito in sede internazionale l'Italia si è impegnata a raggiungere il 10 per cento di produzione di bioetanolo. Auspica che con l'approvazione degli articoli aggiuntivi in esame le filiere in questione non siano messe in difficoltà. Resta comunque il fatto che una regola certa viene messa in crisi dall'approvazione di una norma successiva. Il rischio è quello di compromettere lo sviluppo del settore su cui c'è un impegno dell'Italia.

Sottolinea altresì che gli articoli aggiuntivi in questione fanno tutti riferimento a risorse che riguardano l'anno 2010. Non appare quindi chiaro come il Governo intenda procedere nei propri interventi di politica economica e come si intendano impiegare le maggiori risorse derivanti dal cosiddetto scudo fiscale.

Rileva che la realtà che emerge è che in una situazione di carenza di risorse si prendono i finanziamenti che erano stati previsti per un settore innovativo dell'agricoltura, creando una evidente contraddizione.

Il Sottosegretario Michelino DAVICO fa presente come le nuove formulazioni proposte dalla relatrice vadano incontro alle richieste formulate in primo luogo dai gruppi di opposizione. Si è quindi trattato di fare una scelta sotto il profilo delle priorità, assegnando in questa fase le risorse a finanziamenti che avevano particolari ragioni di urgenza. Ritiene quindi che le scelte effettuate dalla relatrice costituiscano un atteggiamento doveroso in primo luogo verso le richieste dell'opposizione.

Fa infine presente che a breve potranno essere reperite ulteriori risorse per assicurare un esauriente finanziamento rispetto a tutte le esigenze e le tematiche avviate.

Giuseppe RUVOLO (UdC) ribadisce quanto aveva già avuto modo di affermare alla presenza del ministro, ovvero che è

venuta a mancare la fiducia nei confronti dell'azione del Governo sulle questioni che attengono al settore agricolo. Pur apprezzando lo sforzo del relatore e del presidente, che sempre si adopera per risolvere le questioni prioritarie, ritiene in parte imbarazzanti le nuove formulazioni proposte dalla relatrice nella seduta odierna.

Ricorda che la Commissione ha più volte unanimemente rappresentato l'esigenza di dare finanziamenti adeguati al fondo di solidarietà nazionale. Comprende quindi gli sforzi fatti ma ritiene che finora vi siano state solo parole che oltretutto non vedono il contributo fattivo da parte del Governo.

Ritiene che lo spirito di collaborazione sia di fatto vanificato dall'esiguità delle risorse disponibili, soprattutto considerato che per il finanziamento del fondo di solidarietà sono complessivamente necessari circa 550 milioni di euro. Prende atto che oggi è stata formulata una proposta che esprime la volontà politica della Commissione di intervenire. Si chiede tuttavia quando il Governo intenda farsi sentire per dare delle risposte concrete al mondo dell'agricoltura che non può essere abbandonato.

Considerato che sul disegno di legge finanziaria di quest'anno non ci sono grandi aspettative, il provvedimento in esame poteva essere l'unica grande occasione per un serio intervento. Esprime quindi apprezzamento per il lavoro della relatrice ma deve prendere atto della stasi del Governo che vede il ministro intervenire con forza solo di fronte alle questioni delle quote-latte.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) fa presente che oggi è nuovamente in discussione il ruolo della Commissione Agricoltura. Rileva che se da una parte il finanziamento del fondo di solidarietà nazionale costituisce una priorità al tempo stesso sono importanti le risorse da destinare ad altri settori. Ritiene che la copertura finanziaria disponibile sia paragonabile ad una coperta troppo stretta che non può che lasciare scoperti alcuni ambiti.

Ritiene quindi che la questione delle coperture finanziarie debba essere seriamente affrontata dal Governo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) apprezza molto il lavoro svolto dalla relatrice, richiamando al contempo le importanti questioni poste dalla collega Servodio in merito alla copertura finanziaria. Comprende che di fronte all'emergenza si cerca di intervenire con le risorse disponibili, passando poi a finanziare le altre. Ritiene che forse oggi la questione più urgente sia rappresentata dalla copertura del fondo di solidarietà nazionale. Si tratta comunque sempre di risorse che fanno capo al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che da una parte si tolgono e da un'altra si aggiungono.

Prende atto che il sottosegretario Davico ha detto che il Governo si impegna a rifinanziare quanto prima i settori che oggi vedono ridursi gli stanziamenti previsti in loro favore. Chiede quindi alla Commissione se vi è l'intenzione di far valere le proprie esigenze anche rispetto alle questioni che si dovessero porre nel corso dell'esame della Commissione Bilancio. Ricorda quindi le quattro priorità su cui il suo gruppo ha più volte insistito in Parlamento e su articoli pubblicati da organi di stampa.

Invita pertanto i colleghi Ruvolo e Di Giuseppe ad assumere un atteggiamento unitario che consenta di lottare per superare le criticità, facendo presente anche presso la V Commissione che occorre dare risposte adeguate alle esigenze del settore agroalimentare. Ricorda infatti che il provvedimento in discussione è volto al rafforzamento della competitività del settore, obiettivo che non può essere raggiunto senza risorse finanziarie.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'emendamento 2.1 della relatrice era stato riformulato nella precedente seduta tenendo conto anche delle precisazioni del Ministro Zaia.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 della relatrice così come riformulato nella precedente seduta.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'emendamento 2.2 della relatrice è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.1.

Fabio RAINIERI (LNP) ritira l'emendamento Negro 2.3 di cui è cofirmatario.

Susanna CENNI (PD), intervenendo sull'emendamento Paolo Russo 2.4 ricorda che nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni vi è stata un'ampia discussione sulla proposta di istituire il Sistema di produzione integrata. Tenuto conto che l'emendamento in questione è finalizzato proprio all'istituzione di tale sistema si chiede se siano state valutate con attenzione le conseguenze sugli ambiti di competenza regionale, anche tenuto conto che già quattro o cinque regioni sono intervenute sulla materia.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che il proprio emendamento è finalizzato proprio a dare seguito agli impegni assunti in seno alla Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008.

Sabrina DE CAMILLIS (Pdl) ritiene che l'emendamento Paolo Russo 2.4 potrà consentire anche il rafforzamento dei sistemi di controllo regionali proprio attraverso l'istituzione di un sistema di controllo nazionale.

Giuseppina SERVODIO (PD) rileva come l'Italia soffra della mancanza di capacità di uno snellimento delle funzioni e di una definizione chiara delle competenze di ciascuno. Comprende le finalità che sono alla base dell'emendamento 2.4 ma esprime perplessità sull'efficacia dello stesso, come emerge in particolare dalla formulazione del comma 4. Ritiene inoltre che si tratti di una materia che rientra nella competenza esclusiva delle regioni in base all'articolo 117 della Costituzione. A suo avviso alla base dell'emendamento vi sia la volontà di continuare a pensare che sia sempre necessario creare sovrastrutture.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, ritiene opportuno che la Commissione proceda in questa sede ad approvare l'emendamento Paolo Russo 2.4. Si riserva tuttavia di svolgere ulteriori approfondimenti delle questioni emerse dal dibattito ai fini del successivo esame in Assemblea.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Giuseppe RUVOLO (UdC) preannunciano l'astensione dei rispettivi gruppi sull'emendamento Paolo Russo 2.4.

La Commissione approva l'emendamento Paolo Russo 2.4.

Isidoro GOTTARDO (PdL) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 2.022, proposta dalla relatrice.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Gottardo 2.022 (nuova formulazione) è stato sottoscritto anche dai deputati Nola, De Camillis, Fogliato, Rainieri, Negro, Callegari, Nastri, Ruvolo, Naro, Delfino, Trappolino, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio; Brugger, Zeller; Di Giuseppe, Rota, Biava, Catanoso, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gottardo 2.022 (*nuova formulazione*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che risultano quindi assorbiti gli articoli aggiuntivi 2.013 Ruvolo, 2.014 Trappolino, 2.015 Brugger, 2.016 Marrocu, 2.017 Di Giuseppe, 2.018 Zucchi, 2.019 Brugger e 2.020 Fiorio.

Giuseppe RUVOLO (UdC) chiede chiarimenti alla collega Cenni sulla formulazione del comma 2 dell'articolo aggiuntivo Cenni 2.07.

Susanna CENNI (PD) fa presente che la finalità della proposta è quella di preve-

dere la concessione di prestiti e mutui a tasso agevolato alle imprese agroalimentari anche se associate in appositi organismi o in cooperative.

Accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 2.07, proposta dalla relatrice.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Cenni 2.07 (nuova formulazione) è stato sottoscritto anche dai deputati Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Di Giuseppe, Rota, Callegari, Fogliato, Negro, Raieniri, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cenni 2.07 (*nuova formulazione*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Mario Pepe 2.09 (nuova formulazione) è stato sottoscritto anche dai deputati Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Ruvolo 2.01, Di Giuseppe 2.02 e 2.03, Oliverio 2.04 e 2.05, Zucchi 2.06, Dal Moro 2.08. Approva quindi l'articolo aggiuntivo Mario Pepe 2.09 (*nuova formulazione*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che risulta quindi assorbito l'articolo aggiuntivo 2.010 Zucchi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Brandolini 2.011.

Marco CARRA (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 2.012.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che risulta assorbito l'articolo aggiuntivo Ruvolo 2.021 dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Mario Pepe 2.09 (*nuova formulazione*).

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.1. Invita al ritiro dell'emendamento Bellotti 3.2 che risulta sostanzialmente assorbito dall'approvazione dell'emendamento 3.1. Invita altresì i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Bellotti 3.025, 3.026 e 3.027, Ruvolo 3.028, Bellotti 3.01 e 3.02, Callegari 3.03, Ruvolo 3.04, 3.05 e 3.06, ritenendoli sostanzialmente assorbiti dall'approvazione del proprio emendamento 3.1. Invita al ritiro i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Ruvolo 3.07 e Servodio 3.021, pur esprimendo la propria disponibilità a valutarli ulteriormente nel prosieguo dell'*iter*. Invita altresì al ritiro i presentatori degli articoli aggiuntivi Bellotti 3.08, Ruvolo 3.09 e Servodio 3.017. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Servodio 3.018 ed invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Ruvolo 3.010 di contenuto sostanzialmente analogo al precedente. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Servodio 3.019, Ruvolo 3.011 e 3.012. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Paolo Russo 3.013 a condizione che sia riformulato sostituendo al comma la parola « natura » con la seguente « salute » al fine di renderlo pienamente corrispondente alle previsioni della direttiva comunitaria che interviene sulla materia. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Servodio 3.014, Ruvolo 3.015, Brandolini 3.016, Servodio 3.020. Raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 3.0100.

Giuseppina SERVODIO (PD) fa presente che la relatrice ha invitato al ritiro di molti articoli aggiuntivi nel presupposto che siano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 3.1 della relatrice. Nel concordare sul suddetto emendamento, volto a sopprimere disposizioni già divenute legge, fa presente che dalla sua

approvazione non può in alcun modo dirsi che vengano assorbiti gli altri articoli aggiuntivi volti ad inserire nuove specificazioni e previsioni alla normativa vigente. Chiede quindi alla relatrice di chiarire il proprio parere al riguardo.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatrice*, fa presente di aver formulato una richiesta di invito al ritiro soprattutto considerato che gli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 3 attengono tutti ad una normativa particolarmente complessa di carattere tecnico su cui ha lavorato soprattutto il ministero dello sviluppo economico. Ribadisce pertanto la propria richiesta di ritiro degli articoli aggiuntivi.

Il Sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che quanto evidenziato dalla relatrice sia connesso anche all'esigenza, più volte manifestata, di disciplinare la materia attraverso un apposito provvedimento normativo.

Giuseppina SERVODIO (PD) rileva che le questioni poste dai deputati Bellotti e Ruvolo pongono interrogativi di natura politica che meriterebbero un particolare approfondimento, mentre su di esse lo stesso ministro Zaia non ha mai avuto modo di interloquire. In particolare, osserva che i coefficienti individuati dalla tabella 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oggetto dell'articolo aggiuntivo Bellotti 3.025, se possono essere considerati sufficiente per il mondo agricolo, rappresentano molto di più per il mondo industriale. Invita pertanto la Commissione a compiere uno sforzo ulteriore per intervenire su temi particolarmente importanti per la difesa del mondo agricolo.

Manifesta quindi delusione per il fatto che, mentre il settore dell'agricoltura sta attraversando un momento di particolare difficoltà, il ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali non abbia sentito il bisogno di dire una parola chiara,

lasciando in tal modo le iniziative serie degli imprenditori seri in difficoltà, mentre una legislazione frammentata, come quella odierna, rischia di agevolare i furbi e i furbastri del nostro Paese.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che l'esigenza posta con l'articolo aggiuntivo Bellotti 3.08 possa trovare accoglienza in questa sede o nella successiva discussione in Assemblea.

Luca BELLOTTI (PdL) osserva che il contenuto eminentemente tecnico di alcuni suoi emendamenti riferibili a normative di dettaglio, come quelli relativi all'articolo 3, potrebbe rivelarsi poco adatto ad una sede generalista come è l'Assemblea. Osserva inoltre che il GSE, recentemente audito in Commissione, ha rilevato che il proliferare di nuovi impianti in questo campo è tale da non poter assicurare le agevolazioni per tali iniziative. Ritiene pertanto che la mancata approvazione delle sue proposte emendative all'articolo 3 potrebbe impedire di perseguire quel disegno logico di modernizzazione del settore suggerito dagli addetti ai lavori.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che, tra le varie ipotesi possibili, la più percorribile sia quella di affidare il compito di trasfondere i suggerimenti delle proposte emendative presentate all'articolo 3, al testo *ad hoc* che il relatore Servodio sta predisponendo in materia di agroenergie.

Luca BELLOTTI (PdL) ritira quindi, riservandosi di ripresentarli in Assemblea, i propri articoli aggiuntivi 3.025, 3.026, 3.027, 3.01 e 3.02.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che risulta così precluso l'emendamento Bellotti 3.2

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 3.028.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritira il suo articolo aggiuntivo 3.03.

Giuseppe RUVOLO (UdC) ritira i suoi articoli aggiuntivi 3.04, 3.05 e 3.06.

Giuseppina SERVODIO (PD), con riferimento agli identici articoli aggiuntivi Ruvolo 3.07 e il suo 3.021, ritiene utile di aver cercato di risolvere il problema della diversificazione dell'attività primaria, ritenendo ciò fondamentale al fine di accentuare il ruolo delle imprese agricole in questo settore.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ruvolo 3.07 e Servodio 3.021.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che il Piano bioenergetico nazionale, di cui all'articolo aggiuntivo Bellotti 3.08, già sia in essere e necessiti solo di una messa a punto secondo quanto stabilito recentemente da una direttiva dell'Unione europea. Potrebbe a tal fine essere riformulato.

Luca BELLOTTI (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 3.08 riservandosi un'ulteriore valutazione in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ruvolo 3.09 e Servodio 3.017 ed approva l'articolo aggiuntivo Servodio 3.018, risultando assorbito l'articolo aggiuntivo Ruvolo 3.010. La Commissione, inoltre, respinge con distinte votazioni gli articoli aggiuntivi Servodio 3.019, Ruvolo 3.011 e 3.012.

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD) dichiara che il suo gruppo si asterrà nella votazione dell'articolo aggiuntivo Paolo Russo 3.013, ritenendo utile aspettare l'espressione del parere della Commissione ambiente, competente in questa materia.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 3.013 (*Nuova formulazione*).

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che il relatore, chiedendo il ritiro di tutte le proposte emendative riferite alle tariffe ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 3.0100 del relatore, ha trattato tale emendamento in modo diverso rispetto a quelli riferiti ad altri temi. Ritiene invece necessario un maggiore rispetto per il lavoro di tutti i deputati, che hanno il diritto di vedere trattare i propri emendamenti tutti allo stesso modo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3.0100 del relatore e respinge con distinte votazioni gli articoli aggiuntivi Servodio 3.014, Ruvolo 3.015, Brandolini 3.016 e Servodio 3.020.

Giuseppe RUVOLO (UdC) intervenendo per dichiarazioni di voto sull'articolo 3, osserva come esso avrebbe potuto rappresentare uno dei punti strategici del provvedimento per contribuire a sviluppare il settore agricolo. Ritiene invece che ciò che oggi si è deciso sul tema delle bioenergie rappresenti esattamente il contrario di ciò che serve all'agricoltura, e sia frutto di un ragionamento riferibile alle *lobby* presenti nel Paese. Invita pertanto il Governo ad indicare le priorità nel settore delle bioenergie da perseguire per lo sviluppo dell'agricoltura italiana, in un momento in cui gli operatori italiani che trasformano olio in energia si approvvigionano all'estero a prezzi maggiormente competitivi, e gli agricoltori italiani rinunciano a conferire loro la propria produzione di olii anche a causa delle difficoltà burocratiche che incontrano, contrariamente a quello che accade, ad esempio, in Germania, che ha legiferato in modo diverso dall'Italia. Ritiene pertanto necessario uno sforzo del Governo e della maggioranza per produrre una inversione di tendenza a favore del mondo agricolo.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Gottardo 4.1. Con riferimento all'emendamento Fogliato 4.2, il parere è favorevole a condizione che sia così riformulato: la lettera a) va soppressa, essendo

priva di contenuto normativo in quanto è volta a modificare le premesse del decreto legislativo n. 227 del 2001; al comma 1, lettera d) sostituire le parole «conforme alle attività in essere e previste all'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n.353» con le parole «ferma restando la competenza del Corpo forestale dello Stato in materia di inventario forestale nazionale, prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353; al comma 1, lettera l), capoverso 1, il riferimento a «Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero» va sostituito con il seguente «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro»; al comma 1, lettera l), capoverso 3, il riferimento a «Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero» va sostituito con il seguente «Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro»; al comma 1, lettera m), seconda riga, sostituire il riferimento a «Ministero» con «Ministro».

Invita quindi al ritiro degli emendamenti Cenni 4.3 e Rota 4.4 di contenuto analogo.

Susanna CENNI (PD) osserva che nel proprio emendamento è prevista una deroga, mentre nell'emendamento Fogliato 4.2 vi è l'espressione «fermo restando».

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi 4.01 del relatore e Agostini 4.02, Gottardo 4.03 e Di Caterina 4.04, a condizione che la parola «emanazione» sia sostituita dall'espressione: «entrata in vigore».

Il Sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Marcello DI CATERINA (PdL) concorda con la riformulazione proposta dalla relatrice all'articolo aggiuntivo 4.04.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gottardo 4.1, Fo-

gliato 4.2 (*Nuova formulazione*), risultando preclusi gli emendamenti Cenni 4.3 e Rota 4.4. La Commissione approva inoltre, con distinte votazioni, gli identici articoli aggiuntivi 4.01 del relatore e Agostini 4.02, e gli articoli aggiuntivi Gottardo 4.03 e di Caterina 4.04 (*Nuova formulazione*).

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole all'emendamento 5.1 del relatore, parere contrario all'emendamento Ruvolo 5.2 e favorevole all'articolo aggiuntivo Fogliato 5.01 a condizione che sia riformulato, al comma 1, sostituendo il riferimento a « Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) » con il seguente: « Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ».

Sebastiano FOGLIATO (LNP) concorda con la riformulazione proposta dalla relatrice all'articolo aggiuntivo 5.01.

Il Sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 5.1. Il relatore, respinge l'emendamento Ruvolo 5.2 e approva l'articolo aggiuntivo Fogliato 5.01 (*Nuova formulazione*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che i subemendamenti Ghiglia 0.6.1.6 e 0.6.1.9, Rainieri 0.6.1.10 e Ghiglia 0.6.1.17 e l'emendamento Fadda 6.3 sono stati ritirati.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Fogliato 0.6.1.1, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*), parere contrario sui subemendamenti Oliverio 0.6.1.2, Brugger 0.6.1.3, Rainieri 0.6.1.4 e 0.6.1.5, Brandolini 0.6.1.7. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Di Caterina 0.6.1.8, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole: « comma

1 » con le seguenti « comma 3 ». Invita al ritiro dei subemendamenti Rota 0.6.1.11, Ruvolo 0.6.1.12, Rota 0.6.1.13, Ruvolo 0.6.1.14, 0.6.1.15 e 0.6.1.16.

Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.1, come modificato dai subemendamenti che saranno approvati, con una precisazione al comma 3 che specifichi che i decreti sono adottati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministro dello sviluppo economico (anziché di concerto). Fa presente che il testo del comma 3 sarebbe quindi il seguente: « Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1 ».

Sempre con riferimento al suo emendamento 6.1, ritiene opportuna una riformulazione che aggiunga un nuovo comma 6-*bis* al fine di specificare i profili che attengono alle competenze delle regioni a statuto speciale per le attività delle sezioni di polizia giudiziaria. In particolare, dopo il comma 6, propongo che sia inserito il seguente: « 6-*bis*. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi Corpi Forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra Lo Stato e la regione o provincia autonoma.

Invita infine al ritiro del subemendamento Ghiglia 6.2, assorbito di fatto dal suo emendamento 6.1. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Brugger 6.4.

Il Sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) concorda con la riformulazione relativa al suo subemendamento 0.6.1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Fogliato 0.6.1.1 (*Nuova formulazione*) e respinge il subemendamento Oliverio 0.6.1.2.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che in mancanza dei presentatori risulta decaduto il subemendamento Brugger 0.6.1.3. Avverte poi che i subemendamenti Raineri 0.6.1.4 e 0.6.1.5 e Ghiglia 0.6.1.6 sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Brandolini 0.6.1.7.

Angelo ZUCCHI (PD) intervenendo in riferimento al subemendamento Di Caterina 0.6.1.8, fa presente che con l'approvazione di questa proposta emendativa si opera uno stravolgimento del testo trasmesso dal Senato, con il quale si intendeva attribuire al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali la potestà di intervenire per riconoscere i prodotti alimentari all'interno di ciascuna filiera che dovevano essere sottoposti ad etichettatura. Con l'approvazione del subemendamento Di Caterina 0.6.1.8, invece, il Ministero dovrà stabilire a quali filiere si applicherà tale previsione normativa. La portata innovativa della norma verrà in tal modo vanificata. Invita pertanto coloro che si erano dichiarati a favore di un provvedimento molto atteso dal mondo agricolo, a rivedere in senso restrittivo la propria posizione e le proprie dichiarazioni.

La Commissione approva il subemendamento Di Caterina 0.6.1.8 (*nuova formulazione*) e respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Rota 0.6.1.11, Ruvolo 0.6.1.12, Rota 0.6.1.13, Ruvolo 0.6.1.14, 0.6.1.15 e 0.6.1.16.

Sandro BRANDOLINI (PD) preannuncia l'espressione di un voto non favorevole sull'articolo 6, non solo non migliorato attraverso la votazione di subemendamenti, ma addirittura peggiorato e annacquato, tenendo in maggiore conto l'interesse dell'industria, forse nemmeno di quella agroalimentare, rispetto all'interesse dei produttori agricoli.

Ritiene infatti che il testo trasmesso dal Senato fosse sensibilmente migliore di quello prodotto dall'esame della Commissione, non rispondente alle richieste del mondo agricolo che, in questa occasione, si era espresso in senso unitario.

La Commissione approva l'emendamento 6.1 del relatore, risultando assorbito l'emendamento Brugger 6.4.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritira l'articolo aggiuntivo 7.0.29 per ripresentarlo in Assemblea con una diversa copertura finanziaria.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Oliverio 7.1, sugli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 7.01, 7.02 e 7.03. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rota 7.04, se riformulato sostituendo le parole « comuni riservano » con le seguenti « i comuni, ove vi sia richiesta, possono riservare ». Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 7.05 e 7.06 e Ruvolo 7.07, e favorevole sull'articolo aggiuntivo Servodio 7.08 se riformulato (*vedi allegato 1*).

Ivan ROTA (IdV) concorda con la riformulazione proposta sul proprio articolo aggiuntivo 7.04.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che l'articolo aggiuntivo Servodio 7.08 prevede un'agevolazione fiscale permanente a decorrere dal 1° gennaio 2010, diversamente da quanto si dispone con la riformulazione proposta, sufficiente per i primi due mesi dell'anno.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la riformulazione proposta è l'unica coerente con le risorse finanziarie disponibili. Avverte quindi che all'emendamento 7.08 (*nuova formulazione*) sono state aggiunte le seguenti firme: Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, Brugger, Zeller, Nicco, Ruvolo, Naro, Delfino, Callegari, Fogliato, Negro, Raieniri, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei. Avverte inoltre che la prima firma deve intendersi quella del collega Oliverio.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sani 7.09 e contrario all'articolo aggiuntivo Sani 7.010.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Negro 7.017, Rainieri 7.018 sono stati ritirati. Con riguardo all'articolo aggiuntivo Sani 7.09 osserva che per la copertura dei provvedimenti agricoli si è proceduto ad un esatto reperimento di fondi, mentre nel caso dei canoni a titolo ricognitorio esiste il problema di una copertura finanziaria complessa, anche a causa della difficile quantificazione degli oneri.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che spesso il Ministero dell'agricoltura e quello dell'economia hanno espresso valutazioni contrastanti, mentre è necessario che il Governo assuma un impegno politico.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cenni 7.013 e 7.014, mentre invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Cenni 7.011, Oliverio 7.012 e di Caterina 7.028, che risultano assorbiti. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fiorio 7.014, se riformulato sostituendo le parole: « 31 ottobre 2009 » con le seguenti « 31 maggio 2010 ». Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Brugger 7.015 che risul-

terebbe assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.08; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Borghesi 7.016 e Negro 7.019 e contrario sugli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 7.020, Negro 7.021, Di Giuseppe 7.022. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Ippolito Vitale 7.024 se riformulato (*vedi allegato 1*), esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gottardo 7.025 e 7.027, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.058, e favorevole sull'articolo aggiuntivo Gottardo 7.030, inserendo la seguente rubrica all'articolo che si propone di inserire: « (Sportello telematico dell'automobilista per la circolazione di macchine agricole) » ed introducendo, alla fine, le seguenti parole: « , relativamente alla circolazione delle macchine agricole ».

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gottardo 7.031. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Gottardo 7.032, esprime parere favorevole a condizione che sia così riformulato: al comma 1, si sopprimano le parole da « ed i rimanenti » fino alla fine del comma; sia soppresso il comma 2; il comma 3 sia sostituito dal seguente: « Il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, prima di completare la procedura di nomina dei soggetti di cui al comma 1, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari ».

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ruvolo 7.033 e 7.034 e favorevole sull'articolo aggiuntivo Fogliato 7.035.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che l'articolo aggiuntivo Fogliato 7.035 prevede una norma retroattiva.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva altresì che sana anche evidenti disparità. Sarebbe utile riformularlo per l'Assemblea.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritira il suo subemendamento 7.035.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi 7.0200 e 7.0500.

Fabio RAINIERI (LNP) osserva che sarebbe opportuno inserire la denominazione DOP alla dizione « mozzarella di bufala campana », contenuta nell'articolo aggiuntivo 7.0200.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, riformula il proprio articolo aggiuntivo 7.0200 nel senso proposto dal deputato Rainieri ed inserendo, alla fine del comma 3, le seguenti parole: « ,per la parte relativa alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto ».

Il Sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Sani 7.09, e dell'articolo aggiuntivo Gottardo 7.032 che necessita di una riformulazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che il ristretto margine di tempo con il quale si è proceduto a presentare l'articolo aggiuntivo 7.0500 del relatore non consenta un'esame adeguato del dispositivo.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, raccogliendo la richiesta formulata dal deputato Oliverio ritira il suo articolo aggiuntivo 7.0500 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea dopo averlo discusso nell'ambito del Comitato dei nove.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 7.032 alla luce del parere del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Oliverio 7.1, gli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 7.01, 7.02 e 7.03, approva l'articolo aggiuntivo Rota 7.04 (*Nuova formulazione*). Respinge altresì gli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 7.05 e 7.06, Ruvolo 7.07 ed approva gli articoli aggiuntivi Oliverio 7.08 (*Nuova formulazione*) risultando assorbito l'articolo aggiuntivo Brugger 7.015; approva l'articolo aggiuntivo Sani 7.09; respinge l'articolo aggiuntivo Sani 7.010 ed approva l'articolo aggiuntivo Cenni 7.013, risul-

tando assorbiti gli articoli aggiuntivi Cenni 7.011, Oliverio 7.012 e l'articolo aggiuntivo Di Caterina 7.028. La Commissione approva inoltre l'articolo aggiuntivo Fiorio 7.014 (*Nuova formulazione*), approva l'articolo aggiuntivo Borghesi 7.016, Negro 7.019 e respinge l'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.020.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Negro 7.021 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.022 e approva l'articolo aggiuntivo D'Ippolito Vitale 7.024 (*Nuova formulazione*) e Gottardo 7.025.

Angelo ZUCCHI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Gottardo 7.027, rileva che l'approvazione della proposta emendativa innescherebbe un contrasto con le regioni alle quali sarà impedito di accertare i requisiti necessari ad ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, materia di spettanza regionale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Gottardo 7.027.

Giuseppe RUVOLO (UdC), fa presente che il suo articolo aggiuntivo 7.058 si limita a ripristinare uno stanziamento sottratto al piano irriguo nazionale e il cui reintegro era stato oggetto di numerose assicurazioni da parte della maggioranza e del Governo, che invita ad essere conseguente e coerente con gli impegni assunti.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che il successivo articolo aggiuntivo Fogliato 7.029, di contenuto analogo, è stato già ritirato per questioni connesse alla copertura finanziaria.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.058 ed approva l'articolo aggiuntivo Gottardo 7.030 (*Nuova formulazione*) e 7.031.

Giuseppe RUVOLO (UdC) osserva che la motivazione della presentazione del suo

articolo aggiuntivo 7.033 risiede nella indifferibile esigenza di ristorare, almeno parzialmente, le popolazioni agricole che, in ogni parte di Italia, hanno subito gravissimi danni a causa del verificarsi di eccezionali calamità naturali, dando successivamente manifestazione del proprio malessere in molteplici occasioni. Invita pertanto il Governo a rivedere il proprio atteggiamento di chiusura nei confronti di quegli operatori del settore che, ridotti in condizioni economiche difficili, sarebbero costretti a cercare ascolto con nuove e più evidenti forme di protesta.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) osserva che la legge n. 121 del 2004 ha stabilito che le colture assicurabili non possono essere più indennizzate. Ritiene pertanto che ristorare economicamente quegli agricoltori che non hanno voluto assicurarsi non possa che suonare come una beffa nei confronti degli operatori agricoli più avveduti che hanno impegnato una parte delle proprie risorse per dare un seguito a quanto disposto dal legislatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.033, alla luce delle difficoltà che sono presenti in molte zone del Paese. Ricorda che di aver presentato numerose interrogazioni sulla materia per chiedere chiarimenti sul fatto che molti dei finanziamenti previsti sono stati successivamente eliminati. Per intervenire sulle numerose calamità naturali verificatesi, pari a circa 34, vi era stato uno stanziamento di risorse poi diminuito di circa due terzi.

Ritiene quindi opportuno dare un segnale importante per chi vive nel territorio e in particolare per la categoria degli agricoltori.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ritiene che dal dibattito testé svolto emerga con chiarezza qual è la filosofia alla base dell'articolo aggiuntivo, che a suo avviso ha un contenuto può definirsi indecente. Nel richiamare infatti la discussione svolta sulla questione delle quote-latte, rileva che l'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.033, nella sua

attuale formulazione, non reca distinzioni nel caso in cui si sia provveduto ad una copertura assicurativa rispetto al caso in cui questo non sia avvenuto. Non si specifica neanche se la mancata copertura assicurativa derivi da una scelta arbitraria o da mancanze di risorse.

Sottolinea inoltre come l'articolo aggiuntivo in questione si ponga in palese contrasto rispetto alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Ritiene altresì che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo sarebbe interpretato come un invito agli agricoltori a non assicurarsi più.

Per tali ragioni non ritiene possibile aderire all'invito di sottoscriverne il contenuto, ribadendo in primo luogo il chiaro contrasto con la disciplina dell'Unione europea.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) fa presente che in questa sede non si accettano in alcun modo paternali da parte dei colleghi. Rileva che quando si parla del meridione sono note a tutti le difficili situazioni che ci si trova ad affrontare. Ritiene apprezzabile quanto affermato dal collega Fogliato nella parte in cui ha detto di capire i problemi di tutti. Sottoscrive quindi l'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.033.

Giuseppe RUVOLO (UdC) stigmatizza quanto testé affermato dal collega Gottardo sul proprio articolo aggiuntivo 7.033. Fa presente che la sua intenzione è quella di intervenire su una situazione di difficoltà presente oggi nel nord e nel sud dell'Italia. Considerato che vi sono calamità naturali non risarcibili sulla base delle norme vigenti ha voluto presentare una proposta emendativa volta a sanare tale situazione. Prende peraltro atto che la maggioranza ed il Governo hanno assunto l'impegno ad incrementare le dotazioni del fondo di solidarietà nazionale per gli interventi assicurativi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ruvolo 7.033 e 7.034.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritira il proprio articolo aggiuntivo 7.035, riservan-

dosi di ripresentarlo in Assemblea dopo aver svolto i necessari approfondimenti con il relatore e con il Governo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 7.0200 del relatore (*Nuova formulazione*)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte infine che il disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame (*vedi allegato 1*) sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Ricorda che la Commissione è convocata giovedì 5 novembre, per deliberare, dopo aver acquisito il parere delle altre Commissioni, sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

**Nuova disciplina del commercio interno del riso.
C. 1991 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 29 luglio 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha deciso che la discussione in Assemblea del provvedimento in esame avrà inizio a partire da lunedì 16 novembre a condizione che non rechi disposizioni aventi oneri per la finanza pubblica, essendo la Camera – in tale data – in sessione di bilancio.

Ricorda che nella seduta del 29 luglio scorso la Commissione aveva deciso di

procedere ad un rinvio della discussione al fine di svolgere ulteriori approfondimenti relativamente agli emendamenti presentati con riguardo, in particolare, all'articolo aggiuntivo Fogliato 7.01, recante oneri per la finanza pubblica.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) alla luce di quanto testé evidenziato dal presidente ritira il proprio articolo aggiuntivo 7.01.

Il Sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore nella seduta dell' 8 luglio scorso sull'emendamento Negro 2.1. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Negro 2.1 e l'emendamento 3.1 del relatore.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame (*vedi allegato 2*) sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato).

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 7.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Proroga termini per denuncia pozzi).

1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « 31 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

2. I debitori possono estinguere il debito relativo alle sanzioni pecuniarie am-

ministrative derivanti dalle violazioni del divieto previsto dall'articolo 17, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, poste in essere tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore della presente legge, i cui verbali siano stati elevati entro la data di entrata in vigore della presente legge, provvedendo al pagamento di una somma pari al 10 per cento della sanzione dovuta entro il termine del 31 dicembre 2010. I canoni non corrisposti sono dovuti in ogni caso.

7. 0500. Il Relatore.

NUOVE RIFORMULAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale).

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzate, nel limite di spesa di cui al comma 2, per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di

competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 122 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 122 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a euro 91 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e, quanto a euro 31 milioni, me-

dianete parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

2. 022. *(Ulteriore nuova formulazione)* Gottardo, Nola, De Camillis, Fogliato, Ranieri, Negro, Callegari, Nastri, Ruvolo, Naro, Delfino, Trappolino, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio; Brugger, Zeller; Di Giuseppe, Rota, Biava, Catanoso, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato « Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari » con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.

3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i

documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante *parziale* utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

2. 07. *(Nuova formulazione).* Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Di Giuseppe, Rota, Callegari, Fogliato, Negro, Ranieri, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Credito di imposta macchinari agricoli).

1. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.

2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento. Il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11

del Decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n.178 non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

3. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.

4. All'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in fine, sostituire le parole: « e 2009 » con le seguenti: « 2009 e 2010 ».

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse previste per il finanziamento degli incentivi al rinnovo del parco circolante di cui l'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 23.

2. 09. (Nuova formulazione) Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

ART. 6.

All'emendamento 6.1. del relatore, dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo della scrittura braille, leggibile per i non vedenti e gli ipovedenti, ai soggetti che riportano in etichetta le indicazioni di cui al comma 1 in scrittura braille, è riconosciuto un credito di imposta, per i maggiori costi di stampa, nei limiti di quanto previsto al comma 8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto e le relative modalità di fruizione.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 250 mila euro per l'anno 2010, a 350 mila per l'anno 2011 e a 500 mila per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

0. 6. 1. 1. (nuova formulazione) Fogliato, Callegari, Negro, Ranieri.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Proroga degli sgravi contributivi).

1. All'articolo 1-ter della legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante *parziale* utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995 ».

7. 08. (Nuova formulazione) Oliverio, Servodio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, Brugger, Zeller, Nicco, Ruvolo, Naro, Delfino, Callegari, Fogliato, Negro, Ranieri, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di

Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche alla legge 11 aprile 1974, n. 138).

1. All'articolo 1, lettera c) della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dello yogurt per la cui preparazione sia stato

utilizzato latte concentrato per il quale è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale».

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i valori di riferimento ai fini dell'individuazione dei limiti di cui al comma 1.

7. 024. *(Nuova formulazione)* D'Ippolito.

TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

« Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare ».

ART. 1.

(Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle

filiera, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura ».

ART. 1-bis.

(Modifiche alla legge 26 maggio 1965 n. 590).

1. Alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, comma 1, le parole: « lire mille » sono sostituite con le seguenti: « euro cinquanta »;

b) All'articolo 27, comma 1, le parole: « lire mille » sono sostituite con le seguenti: « euro cinquanta ».

ART. 1-ter.

(Disposizioni a tutela della competitività delle imprese agricole).

1. All'articolo 36, comma 3, primo periodo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo le parole: « effetti

amministrativi » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione di quelli relativi ad agevolazioni per la realizzazione di investimenti che si intendono perenti agli effetti amministrativi se non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento ».

2. Al fine di rilanciare il settore agricolo in crisi, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 e dall'articolo 01, comma 16, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni. Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui:

a) il Consorzio di Tutela di cui al comma 1, lettera c), numero 1 del presente articolo abbia emanato un Regolamento che individui le modalità ed i casi in cui sia consentita la smarchiatura del prodotto;

b) il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura dal Consorzio di Tutela e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici.

2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo ».

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-quater.

1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.

2. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti, demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 10, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni.

ART. 2.

(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di Produzione integrata).

1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti ».

1-bis. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori ed evitare di indurli in errore, è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi DOP, fatta salva l'indicazione tra gli ingredienti della percentuale dei formaggi DOP utilizzati, a condizione che sia riportata con i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle altre indicazioni.

1-ter. È istituito il Sistema di qualità nazionale denominato « Sistema di produzione integrata », di seguito indicato come « Sistema ». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale. Il Sistema è strutturato per gestire le pratiche agricole e zootecniche conformemente ad una disciplina di produzione denominata « Produzione integrata », la cui verifica, eseguita in base ad uno specifico piano di controllo, viene demandata ad organismi terzi accreditati in base alle norme vigenti.

1-quater. Si definisce « Produzione integrata » il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la Produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La produzione che risulta conforme al Sistema può essere contraddistinta da uno specifico segno distintivo.

1-quinquies. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di Produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.

1-sexies. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole, ali-

mentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome, provvede ad istituire, al proprio interno e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:

a) il regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata;

b) la disciplina produttiva e le modalità di controllo;

c) il segno distintivo con cui identificare le produzioni ottenute in regime di Sistema;

d) efficaci procedure di vigilanza e controllo.

1-septies. Le disposizioni del presente articolo saranno efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.

1-octies. Dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2-bis.

(Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale).

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzate, nel limite di spesa di cui al comma 2, per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legi-

slativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 122 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 122 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a euro 91 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e, quanto a euro 31 milioni, mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

ART. 2-*ter*.

(Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato « Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari » con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.

3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i

documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

ART. 2-*quater*.

(Credito di imposta macchinari agricoli).

1. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.

2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento. Il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 2, 3, 3-*bis* e 4 dell'articolo 11 del Decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n.178 non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

3. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.

4. All'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in fine, sostituire le parole: « e 2009 » con le seguenti: « 2009 e 2010 ».

5 Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse previste per il finanziamento degli incentivi al rinnovo del parco circolante di cui l'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 23.

ART. 3.

Soppresso.

ART. 3-bis.

(Tracciabilità della filiera agroenergetica).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione, conversione, trasporto e commercializzazione di energia e biocombustibili di origine agricola, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dell'intera filiera. La tracciabilità e la rintracciabilità sono riferibili alle seguenti tipologie di prodotto, co-prodotti e sottoprodotti: residui dell'industria agroalimentare, residui della zootecnia, colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di colture erbacee o arboree».

ART. 3-ter.

(Utilizzo degli effluenti per uso energetico).

1. Al fine di incentivare la valorizzazione energetica degli effluenti zootecnici, all'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, da soli o in miscela con altre

sostanze naturali non pericolose, utilizzati nell'attività agricola o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

2. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

ee) impianti aziendali: tutti gli impianti al servizio di una singola azienda agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, ottenuti prevalentemente nell'azienda medesima;

ff) impianti interaziendali: tutti gli impianti, compresi quelli di digestione anaerobica, diversi dagli impianti aziendali, gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con biomasse, conferite all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate e/o consorziate, ovvero oggetto di apposito contratto di filiera di durata minima decennale;

gg) digestione anaerobica (DA): degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;

hh) digestato (o biodigesto): il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti zootecnici da soli o in miscela con le biomasse di seguito indicate:

a) residui delle coltivazioni come paglie, stocchi, collietti di barbabietola, residui della potatura e residui delle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a) e c), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;

b) residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'industria agro-alimentare

conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per essere utilizzati nell'attività agricola direttamente o dopo trattamento in impianti aziendali o interaziendali;

c) sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o valorizzazioni effettuate dall'agroindustria o dalle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettera b), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali, purché siano rispettate, nella fase di conferimento e di gestione dell'impianto di trattamento, le condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e la disciplina del Reg. CE n. 1774/2002;

d) prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, eccetera appositamente destinati ad essere trattati al fine di ricavarne energia.

ii) impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica successiva del digestato o di frazioni anche successivamente trattate dello stesso, nonché di gestione del biogas prodotto.

3. Al comma 2 dell'articolo 185 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole da: « materiali » a « biogas » sono soppresse.

ART. 3-*quater*.

(Modifica all'articolo 2 della legge n. 244 del 2007).

1. All'articolo 2, comma 145 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti i seguenti periodi:

La tariffa fissa onnicomprensiva di cui al presente comma si applica anche agli impianti di biogas realizzati da aziende

agricole e già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007, limitatamente al periodo residuo di incentivo. Il periodo residuo di incentivo è calcolato sottraendo alla durata quindicennale della tariffa fissa onnicomprensiva il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007.

ART. 4.

(Disciplina delle attività selvicolturali).

01. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, al comma 3, le parole « consorzi forestali o altre forme associative » sono sostituite dalle seguenti: « consorzi forestali costituiti ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile tra proprietari, privati e pubblici, di beni agro-silvo-pastorali ».

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e Lisbona » sono sostituite dalle seguenti: « , Lisbona e Varsavia »;

b) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

c) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

ART. 2-*bis*. – (Inventario e monitoraggio delle risorse forestali). – 1. Ai soli fini statistici, di inventario e di monitoraggio la definizione nazionale di bosco e delle altre superfici di interesse forestale è quella adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, nel rispetto degli im-

pegni internazionali assunti dall'Italia e degli standard dell'Unione europea e della FAO.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Istituto Nazionale di Statistica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedono alla predisposizione di un Protocollo di intesa pluriennale, da approvare in Conferenza Stato Regioni, che definisce le competenze e le modalità di esecuzione, aggiornamento, diffusione e utilizzazione dei dati relativamente alle statistiche forestali nazionali, ferma restando la competenza del Corpo forestale dello Stato in materia di inventario forestale nazionale, prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

ART. 3. – (Programmazione forestale).

– 1. In considerazione delle linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano uno standard informativo nazionale per la raccolta e gestione dei dati della pianificazione forestale nelle aree protette nazionali. Lo standard adottato viene messo a disposizione delle regioni per ogni esigenza di pianificazione forestale.

e) all'articolo 4 sono apportate seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « , fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 », sono sostituite dalle seguenti: « . È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 del Regio decreto-legge del 1923, n. 3267, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale. »;

3) al comma 5, il secondo periodo è così sostituito: « Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco ».

f) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Forme di sostituzione e gestione del bosco »;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affin-

ché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco.

g) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i criteri e le buone pratiche di gestione forestale, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005;

2) al comma 2, le parole: « di assetamento » sono sostituite dalle seguenti: « di gestione forestale o strumenti equivalenti », e le parole: « di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) » sono soppresse;

3) al comma 4 le parole: « di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 », sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ».

h) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile ».

i) dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis. – (*Materiale forestale di riproduzione*). – 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce la Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza oneri per il bilancio dello Stato. Conseguentemente l'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 386 del 2003 è soppresso.

2. Per l'iscrizione dei cloni forestali al registro nazionale dei materiali di base, è competente la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1969, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1969, che riferisce del suo operato alla commissione tecnica di cui al precedente comma 1. Il registro nazionale dei cloni forestali diviene una sezione e parte integrante del registro nazionale dei materiali di base.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnica di cui al precedente comma 1, determina con proprio decreto le modalità di iscrizione dei cloni forestali al registro nazionale dei materiali di base.

4. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione dell'organismo ufficiale prevista dall'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, attestata dal certificato

principale di identità clonale, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di euro 100, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.

5. L'allegato del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 – « Elenco di specie arboree e di ibridi artificiali » è integrato con la specie arborea *Celtis australis* L.

6. Nell'allegato VII del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 – « Requisiti da rispettare per le partite di frutti e sementi delle specie di cui all'Allegato I », parte C al punto 2.a) la parola « Piantoni » è sostituita con la parola « Astoni ».

l) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente:

1-bis. Il *Ministro* delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, senza oneri per lo Stato, la costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale, composto dalle principali istituzioni scientifiche operanti nel settore al fine di coordinare i programmi di ricerca e le attività di settore, nonché di creare sinergie tra le linee di politica forestale nazionali e regionali e le attività di ricerca. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità).

1. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, le parole: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 », sono sostituite dalle seguenti: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 ».

ART. 4-ter.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo del 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ».

ART. 4-quater.

(Prove sperimentali per l'iscrizione di varietà vegetali al registro nazionale).

1. Al fine di uniformare la disciplina dell'iscrizione di nuove varietà vegetali al registro nazionale alla normativa vigente in materia di brevetti all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le parole: « all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri » sono sostituite con « alle Regioni e alle Province autonome ». Conseguentemente all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le parole: « sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste » sono soppresse.

2. I compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali per l'iscrizione ai registri nazionali di cui all'articolo 19 della Legge n. 1096/71, sono versati dai costitutori stessi alle Regioni e alle Province autonome ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.

3. Con decreto del *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione, per l'approvazione

dei piani di semina e per l'effettuazione dei versamenti dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali.

4. È abrogato l'articolo unico della legge 22 dicembre 1981, n. 774.

ART. 5.

(Impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli).

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di rispettiva competenza, l'AGEA e l'Agecontrol Spa possono avvalersi del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, nonché del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di un'apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, e successive modificazioni, dopo le parole: « regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, » sono inserite le seguenti: « nonché i controlli eseguiti congiuntamente all'AGEA e all'Agecontrol Spa ».

ART. 5-bis.

(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli olii).

1. Per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità, il Ministero delle poli-

tiche agricole alimentari e forestali, attraverso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), attiva programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni riguardanti il patrimonio dei prodotti agroalimentari nazionali. Un importo pari al cinquanta per cento delle sanzioni riscosse annualmente è destinato al miglioramento dell'efficienza della struttura anche attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. I laboratori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possono effettuare, a richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, analisi di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario.

3. Le tariffe relative al pagamento delle analisi di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono commisurate al costo effettivo del servizio.

4. I proventi delle analisi effettuate ai sensi del comma 2 affluiscono, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa-Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di finanziare e incentivare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ed, in particolare, quelle di studio dei fenomeni fraudolenti e di ricerca di nuove metodiche analitiche per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

5. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito

dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, dopo le parole « del Corpo forestale dello Stato » sono inserite le seguenti: « , del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari » e dopo le parole « di sicurezza pubblica » sono inserite le seguenti: « nonché di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale ».

6. Al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e valorizzare le produzioni di qualità italiana, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096:

a) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« ART. 31.

1. Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000.

2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista al precedente articolo 13 »;

b) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« ART. 32.

1. Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa con-

sistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto nel successivo articolo »;

c) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33.

1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 17, è punito con la sanzione amministrativa stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.

2. La stessa sanzione si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.

3. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione »;

d) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« ART. 35.

1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono applicate dai Servizi fitosanitari regionali a seguito di segnalazione da parte dell'Ispettorato centrale

della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

3. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ».

7. Al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 recante « Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari », convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

« ART. 47-bis.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 21, comma 4, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, del presente decreto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 ».

b) l'articolo 54 è abrogato.

8. Alla legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante « Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

2. Se il fatto è di lieve entità la sanzione è diminuita fino alla metà.

3. Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa fino a euro 1.500 »;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 ».

9. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante « Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile » è sostituito dal seguente:

« ART. 4.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa di euro 1032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare ».

ART. 6.

(Etichettatura dei prodotti alimentari).

1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione

sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

3. Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1.

4. Con i decreti di cui al comma 3 sono, altresì, individuate le filiere agroalimentari ed i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

5. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere interessate.

6. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».

6-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi Corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e con la confisca dei prodotti medesimi.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, è abrogato l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

8-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo della scrittura braille, leggibile per i non vedenti e gli ipovedenti, ai soggetti che riportano in etichetta le indicazioni di cui al comma 1 in scrittura braille, è riconosciuto un credito di imposta, per i maggiori costi di stampa, nei limiti di quanto previsto al comma 8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto e le relative modalità di fruizione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a euro 200 mila per l'anno 2010, a euro 350 mila per l'anno 2011 e a euro 500 mila per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.

ART. 7.

(Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi).

1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 22. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti discipli-

nati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione e per il consumo, sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa da 20.000 euro a 66.000 euro.

4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi ».

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 23. – 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi.

2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di un'attività analoga per la durata di cinque anni ».

ART. 7-bis.

1. Al fine di favorire la vendita di prodotti agroalimentari derivante da filiera corta, i comuni, ove vi sia richiesta, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

ART. 7-ter.

(Proroga degli sgravi contributivi).

1. All'articolo 1-ter della legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995 ».

ART. 7-quater.

(Sgravi fiscali).

1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 7-quinquies.

(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).

1. Il termine « contenzioso » di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.

ART. 7-sexies.

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni).

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2009 »;

b) al secondo e terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2010 ».

ART. 7-septies.

(Comunicazione di dati all'AGEA).

1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è aggiunto il seguente: « ART. 8-ter. – 1. I dati, da inserire sui modelli L1, relativi al numero dei capi da bovini da latte detenuti in stalla e i quantitativi di latte prodotti, devono essere trasmessi per via telematica all'AGEA al fine di poter avviare dei controlli incrociati tra i dati in possesso dall'anagrafe nazionale bovina e quelli dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali di competenza territoriale ».

ART. 7-octies.

(Norme per il contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari).

1. I valori massimi di furosina ammissibili nel latte pastorizzato e nei formaggi freschi a pasta filata sono quelli contenuti nell'allegato alla presente legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

3. Il metodo ufficiale di analisi di riferimento per la determinazione diretta della furosina nel latte e nei formaggi freschi a pasta filata è quello approvato con decreto ministeriale 16 maggio 1996.

ALLEGATO

(Allegato di cui all'articolo 7-octies)

1. Il valore massimo di furosina nel formaggio mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino e/o bufalino, è fissato in 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche

previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi.

2. Il valore massimo di furosina per la mozzarella con attestazione di specificità resta fissato in 10 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, come stabilito dal regolamento 2527/98/CE.

3. Il valore massimo di furosina nel latte crudo e nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo è fissato, indipendentemente dalla sua denominazione ed utilizzo, in 8,6 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati tipi di latte.

ART. 7-nonies.

(Modifiche alla legge
11 aprile 1974, n. 138).

1. All'articolo 1, lettera c) della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dello yogurt per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato per il quale è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale ».

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i valori di riferimento ai fini dell'individuazione dei limiti di cui al comma 1.

ART. 7-decies.

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, le parole: « entro centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni ».

ART. 7-undecies.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali.

ART. 7-duodecies.

(Sportello telematico dell'automobilista per la circolazione di macchine agricole).

1. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358, relativamente alla circolazione delle macchine agricole.

ART. 7-terdecies.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono

considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge, siano iscritti nell'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

ART. 7-quaterdecies.

(Rintracciabilità della mozzarella di bufala campana DOP).

1. Al fine di consentire la rintracciabilità della mozzarella di bufala campana DOP e di garantire una completa informazione al consumatore, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2010 per la realizzazione di un sistema prototipale di identificazione degli allevamenti bufalini produttori del latte utilizzato per la preparazione del formaggio con denominazione di origine protetta « Mozzarella di bufala campana DOP » ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993.

2. Il sistema di identificazione di cui al precedente comma consiste nell'utilizzo nell'ambito dei processi di produzione di filiera e sull'imballaggio del prodotto commercializzato di un apposito circuito elettronico integrato basato sulla tecnologia della radio frequency identification (RFID).

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in euro 500.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per la parte relativa alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

ALLEGATO 2

Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo.

TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

« Nuova disciplina del commercio interno del riso »

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) riso greggio: il seme della pianta di riso (*Oryza sativa*, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate « lolla »;

b) riso integrale: il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;

c) riso integrale parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera b), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;

d) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe;

e) riso parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera d), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;

f) riso ceroso: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano una colorazione dei grani bianca e un aspetto ceroso, opaco e non farinoso;

g) riso aromatico: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato

da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, emanano un aroma particolare;

h) riso pigmentato: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano il pericarpo di colore rosso o nero o di un'altra intensa colorazione invece del normale colore biancastro;

i) riso ostigliato: il riso pigmentato che, dopo la lavorazione, presenta striature di pericarpo visibili sulla superficie.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica al riso, al riso integrale, al riso *parboiled* e al riso integrale *parboiled* confezionati, venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo sul territorio nazionale.

2. La presente legge non si applica ai risi che hanno ottenuto la registrazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, né al prodotto destinato ad altri Paesi.

ART. 3.

(Classificazione del riso e denominazioni di vendita).

1. Sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa comunitaria in

vigore, il riso è classificato nei seguenti gruppi:

- a) riso tondo ovvero a grani tondi;
- b) riso medio ovvero a grani medi;
- c) riso lungo ovvero a grani lunghi;
- d) riso integrale, i cui parametri biometrici sono da considerare relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.

2. Il nome « riso » può essere utilizzato nella denominazione di vendita di prodotti non rispondenti alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), a condizione che:

a) la lolla sia stata interamente asportata;

b) figurì nella denominazione di vendita la diversa lavorazione o il particolare trattamento subito.

3. La denominazione di vendita è costituita dalle denominazioni riportate nell'allegato 4 annesso alla presente legge, che sono riservate unicamente al prodotto che rispetta le caratteristiche indicate nel medesimo allegato e nell'allegato 1 annesso alla stessa legge.

4. Per le varietà diverse da quelle di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, la denominazione di vendita è costituita dal nome del raggruppamento di cui al comma 1, lettera a), lettera b) o lettera c), eventualmente accompagnato dal nome della varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. Il prodotto deve rispettare le caratteristiche qualitative indicate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

5. È vietato associare le denominazioni di vendita di cui al comma 3 con quelle di cui al comma 4.

6. Nel caso sia posto in vendita « riso ceroso », « riso aromatico », « riso pigmentato » o « riso ostigliato », tali indicazioni devono essere riportate unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 4.

7. L'indicazione « extra » è consentita, unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 3, per risi

aventi valori non superiori a un terzo di quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

8. L'indicazione « sottotipo », è ammessa unicamente in associazione alle denominazioni di cui al comma 4 ed è obbligatoria per risi aventi valori superiori a quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, purché essi siano inferiori al loro doppio. L'indicazione « sottotipo » deve essere apposta sulla confezione in modo ben visibile, con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture.

ART. 4.

(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo).

1. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome « riso », un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

2. Le definizioni dei difetti sono riportate nell'allegato 2 annesso alla presente legge. I metodi di analisi sono riportati nell'allegato 3 annesso alla presente legge.

3. Gli allegati annessi alla presente legge possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

ART. 5.

(Utilizzo di marchi collettivi).

1. Quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3 possono essere integrate con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

ART. 6.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Revisione delle analisi).

1. Nel caso in cui, a seguito di procedimenti giudiziari amministrativi, sia necessario procedere a una revisione dell'analisi, la stessa è eseguita, su un campione di almeno 800 grammi di riso, dai seguenti istituti:

a) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Istituto sperimentale per la cerealicoltura – sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

ART. 8.

(Periodo transitorio).

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325.

2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.

ART. 9.

(Norme finali).

1. La legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata.

2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO 1
(Articolo 3, comma 3)

Caratteristiche qualitative
per il riso, per il riso integrale, per il riso *parboiled* e per il riso integrale *parboiled*
(valori massimi)

Categorie ¹	Riso	Riso integrale	Riso <i>parboiled</i>	Riso integrale <i>parboiled</i>
Grani spuntati (%)	5,00	5,00	5,00	5,00
Grani rotti (%) <small>(applicabile alle denominazioni previste all'allegato 4)</small>	5,00	5,00	5,00	5,00
Grani rotti (%) <small>(applicabile a tutte le altre denominazioni ammesse)</small>	10,00	10,00	10,00	10,00
Grani striati (%)	3,00 ²	-	3,00 ²	-
Grani pigmentati (%)	-	3,00 ³	-	3,00 ³
Grani gessati (%)	3,00	3,00 ⁴	-	-
Grani danneggiati (%)	1,50	3,00	1,50	3,00
Grani danneggiati da calore (%)	0,05	0,05 ⁴	0,05	0,05 ⁴
Grani immaturi o malformati (%)	3,00	3,00 ⁴	3,00	3,00 ⁴
Grani di altre varietà (%)	5,0 ⁵	5,0 ⁵	5,0 ⁵	5,0 ⁵
Grani non completamente gelatinizzati (%)	-	-	8,00	8,00 ⁴
Grani non <i>parboiled</i> (%)	-	-	0,1	0,1 ⁴
Pecks (%)	-	-	0,50	0,50 ⁴
Materie estranee commestibili (%)	0,10 ⁶	0,10 ⁶	0,10 ⁶	0,10 ⁶
Materie estranee non commestibili, non tossiche (%)	0,01	0,01	0,01	0,01
Coefficiente di variazione ⁷ della lunghezza dei grani (%)	5,0	5,0	5,0	5,0

¹ Le definizioni sono riportate nell'allegato 2

² Non si applica nel caso del "riso ostigliato"

³ Non si applica nel caso del "riso pigmentato"

⁴ Dopo lavorazione

⁵ Applicabile solo alle denominazioni di cui all'allegato 4

⁶ Incluso il riso semigreggio o integrale

⁷ Calcolo del coefficiente di variazione:

	formule	esempio numerico
Valori	$Y_1 Y_2 \wedge Y_l \wedge Y_n$	6,6 6,3 6,5 6,4 6,5 6,6 6,7 6,4 6,5 6,5 6,6
Media	$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}$	6,51
Deviazione standard	$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n Y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n Y_i)^2}{n}}{n-1}}$	0,113618
Coefficiente di Variazione	$CV\% = \frac{S}{\bar{Y}} \cdot 100$	1,7

ALLEGATO 2
(Articolo 4, comma 2)

Definizioni dei difetti

Termini	Descrizione
Grani spuntati	Grani a cui manca tutto il dente
Grani rotti o rotture	Grani a cui manca una parte superiore al dente
Grani gessati	Grani o rotture la cui intera superficie ha aspetto opaco e farinoso
Grani danneggiati da calore	Grani o rotture la cui colorazione naturale è cambiata per effetto del calore
Grani danneggiati	Grani o rotture che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono grani danneggiati da calore
Grani immaturi o malformati	Grani o rotture a maturazione incompleta e/o malformati
Grani striati	Grani o rotture con striature di pericarpo pigmentato che rivestono una superficie inferiore ad $\frac{1}{4}$ della superficie totale
Grani pigmentati	Grani o rotture con pericarpo pigmentato che ne riveste più di $\frac{1}{4}$ della superficie
Grani di altre varietà	Grani o rotture di varietà diversa da quella maggioritaria
Grani non completamente gelatinizzati	Grani o rotture di riso <i>parboiled</i> non completamente gelatinizzati e con un'evidente area opaca bianca
<i>Pecks</i>	Grani o rotture di riso <i>parboiled</i> nei quali più di $\frac{1}{4}$ della superficie è di colore marrone scuro o nero a causa del processo <i>parboiled</i>
Materie estranee commestibili	Semi, parti di semi e loro derivati commestibili
Materie estranee non commestibili, non tossiche	Sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che non siano tossiche

ALLEGATO 3

Metodi di analisi.

UNI 11106 Riso – Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.

UNI ISO 14864 Riso – Determinazione del tempo di gelatinizzazione dei grani.

Decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali – Ispettore generale capo per la repressione delle frodi 23 luglio 1994 Approvazione dei « Metodi ufficiali di analisi dei cereali e derivati » – Supplemento n. 4. Determinazione dei difetti del riso semigreggio o lavorato. (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994).

UNI 11301 Riso – Determinazione della consistenza dei grani dopo cottura.

ALLEGATO 4
(Articolo 3, comma 3)

Allegato 4											
Denominazioni di vendita											
Riso Arborio	Riso Roma	Riso Baldo	Riso Carnaroli	Riso Ribe	Riso Vialone nano	Riso Originario	Riso S. Andrea	Riso Thailand	Riso Ribe Parboiled	Riso Baldo Parboiled	Riso Thailand Parboiled
Varietà Arborio, Vialone e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,6 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,6 - 2,8 d) consistenza (g/100g) 0,60 - 0,80 e) perdita da peso a molto cotta	Varietà Roma, Elba e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,4 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,3 - 2,4 d) consistenza (g/100g) 0,60 - 0,80 e) perdita da peso a molto cotta	Varietà Baldo, Blasco, Odello e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,6 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,3 - 2,4 d) consistenza (g/100g) 0,60 - 0,80 e) perdita da peso a molto cotta	Varietà Carnaroli, Kavali e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,5 - 7,0 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,2 - 2,3 d) consistenza (g/100g) 2,5 - 2,8 e) perdita da peso a molto cotta	Varietà Ribe e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,4 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,6 - 2,7 d) consistenza (g/100g) 0,60 - 0,75 e) perdita da peso a molto cotta	Varietà Vialone Nano e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 5,4 - 5,8 b) larghezza (mm) 3,2 - 3,5 c) lunghezza/larghezza 1,6 - 1,8 d) consistenza (g/100g) 2 - 2,85 e) perdita da peso a molto cotta	Varietà Originario, Baldo, Brix, Catinara, Cipolla, Elba, Mare, Perla, Salsola e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 5 - 5,2 b) larghezza (mm) 3 - 3,2 c) lunghezza/larghezza 1,6 - 1,8 d) consistenza (g/100g) 0,60 - 0,75 e) perdita da peso a molto cotta	Varietà S. Andrea e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,2 - 6,7 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,1 - 2,3 d) consistenza (g/100g) 0,60 - 0,75 e) perdita da peso a molto cotta	Varietà Thailand, Blasco, Odello e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,5 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,3 - 2,4 d) perdita da peso a molto cotta	Varietà Ribe e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,4 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,6 - 2,7 d) consistenza (g/100g) 0,60 - 0,75 e) perdita da peso a molto cotta	Varietà Baldo, Blasco, Odello e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,6 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,3 - 2,4 d) consistenza (g/100g) 0,60 - 0,80 e) perdita da peso a molto cotta	Varietà Thailand Parboiled, Blasco, Odello e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,5 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,3 - 2,4 d) perdita da peso a molto cotta

1) I valori di lunghezza, larghezza, rapporto lunghezza/larghezza e tempo di gelatinizzazione si riferiscono a quelli medi dei grani di riso lavorato presenti nella confezione

2) Per "perda" si intende la zona superficiale ed interna al grano, di aspetto opaco e farinoso. Almeno il 60% dei grani presenti nella confezione devono presentare la caratteristica indicata